



Data 09/01/2026 Protocollo N° 0006803 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 2

Oggetto: Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD) – Condizioni per la movimentazione di bovini dalla Sardegna verso il restante territorio nazionale.

PEC

Ai Signori Direttori dei Servizi
SSA, SIAOA, SIAPZ
delle AULSS del Veneto

Alle Organizzazioni Professionali e di
Categoria

e, p.c., Alla Direzione Sanitaria IZSVe

In riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato alla presente, per opportuna informazione e seguito di competenza, la nota della Regione Sardegna prot..n. 37018 del 31/12/2025 e la nota del Ministero della Salute prot. n. 149 del 7/01/2025.

Alla luce di quanto indicato nelle suddette note, le movimentazioni di bovini dalla Regione Sardegna possono essere consentite alle condizioni riportate dalla medesima Regione.

Si evidenzia che gli animali oggetto di spostamento non potranno essere ulteriormente movimentati per i 30 giorni successivi all'introduzione nello stabilimento di destino e, durante tale periodo, saranno soggetti a monitoraggio clinico.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

12-01-00 - Direzione Generale della Sanità

12-01-05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari
Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura
Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro
Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell'Ogliastra
Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio
Campidano
Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis
Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari
Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano
Servizio sanità animale - ASL Sassari
Servizio sanità animale - ASL Gallura
Servizio sanità animale - ASL Nuoro
Servizio sanità animale - ASL Ogliastra
Servizio sanità animale - ASL Oristano
Servizio sanità animale - ASL Medio Campidano
Servizio sanità animale - ASL Sulcis
Servizio sanità animale - ASL Cagliari
Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale -
ASL Sassari
Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale -
ASL Gallura
Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale -
ASL Nuoro
Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale -
ASL Ogliastra
Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale -
ASL Oristano
Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale -
ASL Medio Campidano
Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale -
ASL Sulcis
Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale -
ASL Cagliari
Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - ASL Sassari
Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - ASL Gallura
Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - ASL Nuoro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - ASL Ogliastra

Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - ASL Oristano

Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - ASL Medio Campidano

Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - ASL Sulcis

Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - ASL Cagliari

Alle Regioni e Province Autonome

Assessorati alla sanità Servizi veterinari

Regione Abruzzo

dpf@pec.regione.abruzzo.it

Regione Basilicata

sanita@cert.regione.basilicata.it

Regione Calabria

dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

Regione Campania

dg.500400@pec.regione.campania.it

Regione Emilia Romagna

segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Friuli Venezia Giulia

salute@certregione.fvg.it

Regione Lazio

prevenzionepromozionesalute@regione.lazio.legalmail.it

Regione Liguria

sanita@cert.regione.liguria.it

Regione Lombardia

welfare@pec.regione.lombardia.it

Regione Marche

regione.marche.veterinarialimenti@emarche.it

Regione Molise

regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Piemonte

sanita@cert.regione.piemonte.it

Regione Puglia

area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Regione Sicilia

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

Regione Toscana

regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Umbria



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it
Regione Val d'Osta
sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it
Regione Veneto
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Provincia Autonoma di Trento
dip.salute@pec.provincia.tn.it
Provincia Autonoma di Bolzano
vet@pec.prov.bz.it
Al Coordinamento Interregionale Area Prevenzione
Sanità Pubblica
Al Ministero della Salute Direzione Generale della
salute animale Ufficio 3
dgsa@postacert.sanita.it
e p.c. Al CRN CESME C/O IZSAM
e p.c. Al CO.VE.PI. C/O IZSAM
protocollo@pec.izs.it
e p.c. Osservatorio Epidemiologico Veterinario
Regionale della Sardegna

**Oggetto: Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD) – Condizioni per la
movimentazione di bovini dalla Sardegna verso il restante territorio nazionale.**

In riferimento all'oggetto, con la presente si comunica alle SS.LL. che questo Servizio regionale con nota prot. RAS n. 36340 del 22/12/2025, in considerazione del marcato miglioramento della situazione epidemiologica regionale per quanto riguarda la LSD, della copertura vaccinale raggiunta, nonché dell'urgenza di mantenere attivi i canali commerciali di animali tra la regione Sardegna ed il restante territorio nazionale, ha chiesto al Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali (CESME) dell'IZSAM un parere relativamente alla possibilità di spostamento di bovini dalla Sardegna verso la restante parte del territorio nazionale, garantendo quanto previsto dall' Allegato IX del Regolamento delegato (UE) 2023/361, ad eccezione, data la difficile applicazione pratica, della sola condizione prevista attualmente nella Parte 3, punto 3.2, lettera a) puto vi).

Premesso quanto sopra, acquisito il pertinente parere del CESME prot. n. 18358 del 23/12/2025 (ns. prot. RAS in entrata n. 36665 del 24/12/2025), conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2023/361 e a quanto richiamato nel suddetto parere del CESME, i movimenti verso il restante



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

territorio nazionale di bovini vaccinati o di bovini ancora in periodo di immunità conferita dagli anticorpi materni provenienti dalla regione Sardegna (Zona di vaccinazione II per LSD), ad esclusione delle zone ancora in restrizione, possono essere autorizzate a condizione che siano soddisfatti i requisiti specifici di cui all'Allegato IX, Parte 3, punto 3.2, lettera a), del medesimo Regolamento delegato (UE) 2023/361. Tenuto conto che gli animali oggetto dello spostamento dalla Regione Sardegna non potranno essere, allo stato attuale, movimentati verso altri Paesi membri, si applicano le misure riportate nei punti da ii) a vi) di cui all'Allegato IX, Parte 3, punto 3.2, lettera a). A tal proposito, in merito alle difficoltà segnalate da questo Servizio ad assolvere pienamente a quanto previsto al punto vi) si rileva come nel summenzionato parere il CESME ha, tra l'altro, riportato *“considerando che la condizione relativa alla vaccinazione di TUTTI i bovini detenuti nel raggio di 50 km è, di norma, di difficile attuazione pratica, si ritiene che il livello di copertura vaccinale raggiunto sul territorio regionale, pari al 97,75% degli stabilimenti e 96,53% dei capi vaccinati, può essere considerato equivalente, in termini di riduzione del rischio, a quanto disposto al punto 3.2 vi) dall'allegato IX del Reg. delegato (UE) 2023/361”*.

In particolar modo, i Servizi veterinari delle ASL della Sardegna competenti per territorio dovranno garantire il pieno rispetto delle misure sopra richiamate, con, in aggiunta, l'esecuzione di test Real Time PCR con esito negativo sugli animali da movimentare e il trattamento insetto-repellente della partita. Lo spostamento potrà essere autorizzato a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. Esame clinico favorevole. L'autorità competente deve effettuare un esame clinico ufficiale su tutti i bovini della partita destinata alla movimentazione: Tale esame deve essere effettuato entro 24 ore dalla partenza e nessun animale deve presentare segni clinici di LSD.

2. Trattamento contro i vettori. I capi bovini devono essere sottoposti a un trattamento con prodotti ad azione acaricida/insetticida e insetto-repellente. Tale trattamento deve soddisfare le seguenti condizioni:

- il trattamento iniziale deve essere somministrato non meno di dieci giorni prima della data prevista per la movimentazione;
- è obbligatoria la ripetizione del trattamento o il mantenimento della sua efficacia profilattica (in conformità con le istruzioni d'uso del prodotto impiegato), fino al momento della movimentazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

3. Test di laboratorio. Il test Real Time PCR per rilevare il genoma virale nel sangue deve essere eseguito su tutti gli animali della partita o su un numero statisticamente significativo di essi (prevalenza attesa del 40%, intervallo di confidenza del 95%, come dichiarato dall'EFSA – vedasi **Tabella 1**):

- i campioni devono essere prelevati entro 5 giorni prima del trasporto
- i campioni possono essere sottoposti a test diagnostici molecolari in pool (massimo 5 campioni per pool);
- la strategia di campionamento deve garantire la rappresentatività delle provenienze dei bovini che compongono la partita. In particolare, qualora la partita includa bovini provenienti da più stabilimenti o allevamenti, il campionamento dovrà includere proporzionalmente animali da ciascuna origine entro il limite del numero di animali prelevati conformemente alla **tabella 1**;
- il risultato (negativo) deve essere disponibile prima dell'invio degli animali.

Tabella 1: numero di bovini da campionare in base alla consistenza della partita

Numero totale di bovini della partita movimentata	meno di 5	da 6 a 8	da 9 a 20	da 21 in su
Numero totale di bovini da campionare	tutti	5	6	7
Pool	1	1	2	2

Il risultato e la data dell'esame clinico, il risultato dei test di laboratorio e la data del trattamento della partita devono essere riportati sul documento di accompagnamento.

Gli animali oggetto di spostamento, inoltre, non potranno essere ulteriormente movimentati per i 30 giorni successivi all'introduzione nello stabilimento di destino e saranno soggetti a monitoraggio clinico nel medesimo periodo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Si sottolinea, inoltre, ai Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, la necessità di acquisire preventivamente il formale nulla osta da parte dell'ASL territorialmente competente per lo stabilimento di destino. Tale nulla osta costituisce condizione imprescindibile per l'autorizzazione allo spostamento e dovrà essere ottenuto prima dell'emissione del provvedimento autorizzativo da parte dell'ASL mittente, al fine di garantire il necessario coordinamento interregionale e la condivisione delle misure sanitarie applicate.

Per quanto concerne, invece, la movimentazione dei bovini destinati alla macellazione immediata, provenienti dalla regione Sardegna (Zona di vaccinazione II per LSD), ad esclusione delle zone ancora in restrizione, le stesse possono essere autorizzate in conformità alle condizioni di cui all'Allegato IX, Parte 3, punto 3.3 del Regolamento delegato (UE) 2023/361, senza l'obbligo di esecuzione del test PCR e del trattamento con insetto-repellente sugli animali. Dovrà, inoltre, essere garantita la pre-notifica al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di macellazione di destino.

Relativamente ai mezzi di trasporto si applicano le condizioni relative di cui all' Allegato IX, Parte 3, punto 3.7, del medesimo Regolamento delegato (UE) 2023/361.

Nel ringraziare per l'attenzione si rimane a disposizione per ogni evenienza

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniela Mulas

(Documento firmato digitalmente)

M.A./ Settore 5.2

EP/ Coord. Settore 5.2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/13

- Regione Sardegna Assessorato dell'Igiene
e Sanità e dell'Assistenza Sociale

E, p.c.

- Regioni e P.A. Assessorati alla Sanità
- Coordinamento interregionale Servizi
veterinari

saia@regione.veneto.it

- II.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR. c/o Regioni e P.A.

- CESME c/o IZSAM

- COVEPI c/o IZSAM

- Ufficio 8 DGSA

- DOHRI

- Associazioni di categoria settore bovini

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

Oggetto: Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD) – Condizioni per la movimentazione di bovini dalla Sardegna verso il restante territorio nazionale - riscontro

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, emanata da codesta Regione con prot. n. 37018 del 31/12/2025, tenuto conto della situazione epidemiologica regionale per quanto riguarda la LSD, della copertura vaccinale raggiunta, e del parere del CESME prot. n. 18358 del 23/12/2025, la scrivente Direzione prende atto ed esprime condivisione alla ripresa delle movimentazioni di bovini dalla Sardegna verso il restante territorio nazionale, nel rispetto dei requisiti ivi previsti.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

***Giovanni Filippini**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - tel. 06 5994 6755

Referenti del procedimento: Dott.ssa Mariana Roccaro - m.roccaro-esterno@sanita.it - tel. 06 5994 6212

Posta certificata: dgsa@postacert.sanita.it